

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 237

40° anno

4 agosto 1997

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni*

Consiglio

97/C 237/01

Posizione comune (CE) n. 28/97, del 17 giugno 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva 97.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

1

97/C 237/02

Posizione comune (CE) n. 29/97, del 17 giugno 1997, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione della direttiva 97.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e 89/530/CEE del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi

14

IT

1

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) n. 28/97

adottata dal Consiglio il 17 giugno 1997

in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

(97/C 237/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾,

- (1) considerando che tra gli obiettivi della Comunità, sanciti dal trattato, rientrano il porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei, il favorire più strette relazioni fra gli Stati membri e l'assicurare, mediante un'azione comune, il progresso economico e sociale dei paesi della Comunità, eliminando le barriere che dividono l'Europa; che a tale scopo il trattato prevede la creazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata

nel mercato interno; che un ravvicinamento delle normative nazionali sulla protezione giuridica dei disegni o modelli favorirebbe il conseguimento di questi obiettivi;

- (2) considerando che le difformità di tutela giuridica dei disegni o modelli nella normativa degli Stati membri incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno in relazione ai prodotti in cui i disegni o modelli sono incorporati; che tali difformità possono falsare la concorrenza nell'ambito del mercato interno;
- (3) considerando che è pertanto necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, procedere al ravvicinamento delle norme di protezione in materia degli Stati membri;
- (4) considerando che, nel far ciò, è importante prendere in considerazione le soluzioni ed i vantaggi che un sistema comunitario di disegni e modelli offrirà alle imprese che desiderano acquistare diritti su disegni o modelli;
- (5) considerando che non è necessario provvedere ad un ravvicinamento a tutto campo delle normative degli Stati membri in materia di disegni e modelli, e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni della legge nazionale che influiscono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che le disposizioni su sanzioni, riparazioni ed esecuzione dovrebbero essere lasciate alle normative nazionali; che gli obiettivi di questo ravvicinamento limitato non possono essere raggiunti appieno mediante iniziative isolate degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. C 345 del 23. 12. 1993, pag. 14 e GU n. C 142 del 14. 5. 1996, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 388 del 31. 12. 1994, pag. 9 e GU n. C 110 del 2. 5. 1995, pag. 12.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 1995 (GU n. C 287 del 30. 10. 1995, pag. 157), posizione comune del Consiglio del 17 giugno 1997, decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (6) considerando che gli Stati membri dovrebbero pertanto rimanere liberi di stabilire le norme procedurali relative alla registrazione, al rinnovo e alla nullità dei diritti su disegni e modelli nazionali e di disciplinare gli effetti di tale unità;
- (7) considerando che la presente direttiva non esclude l'applicazione ai disegni e ai modelli delle norme di diritto interno o comunitario che sanciscono una protezione diversa da quella conferita dalla registrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, come ad esempio le disposizioni concernenti i diritti sui disegni o modelli non registrati, i marchi, i brevetti per invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità civile;
- (8) considerando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore;
- (9) considerando che il conseguimento degli obiettivi del mercato interno richiede che le condizioni per ottenere un diritto su un disegno o modello registrato siano identiche in tutti gli Stati membri; che a tal fine occorre dare una definizione uniforme della nozione di disegno o modello e delle caratteristiche di novità ed individualità che devono possedere i disegni e i modelli registrati;
- (10) considerando che è essenziale, per agevolare la libera circolazione delle merci, far sì che in linea di massima i diritti sui disegni o modelli registrati conferiscano ai loro titolari una protezione equivalente in tutti gli Stati membri;
- (11) considerando che la protezione è conferita al titolare, mediante la registrazione, per quelle caratteristiche di un prodotto, intero o di una parte di esso, che sono visibilmente illustrate in una domanda di registrazione e divulgate mediante pubblicazione della domanda o consultazione del relativo fascicolo;
- (12) considerando che la protezione non dovrebbe essere estesa alle parti componenti che non sono visibili durante la normale utilizzazione di un prodotto o alle caratteristiche di una parte che risultano invisibili quando la parte stessa è montata ovvero che non presenterebbero, di per sé, le caratteristiche della novità e dell'individualità; che le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se per le altre caratteristiche dello stesso modello o disegno ricorrano i requisiti di protezione;
- (13) considerando che l'apprezzamento del carattere individuale di un disegno o modello deve essere fondato su una chiara differenza tra l'impressione generale suscitata in un utilizzatore informato che osservi il disegno o il modello e il patrimonio esistente di disegni e modelli, avuto riguardo alla natura del prodotto cui esso è applicato o in cui è incorporato, e specialmente al settore industriale cui appartiene e al margine di libertà del disegnatore nello sviluppare il disegno o modello;
- (14) considerando che l'innovazione tecnologica non dovrebbe essere ostacolata dalla concessione della protezione di un disegno o modello a causa di caratteristiche determinate unicamente da una funzione tecnica; che ciò non implica, tuttavia, che un disegno o modello debba necessariamente avere un valore estetico; che, analogamente, l'interfunzionalità di prodotti di differenti fabbricazioni non deve essere ostacolata estendendo la protezione al disegno o modello delle concessioni meccaniche; che le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se per le altre caratteristiche del disegno o modello ricorrano i requisiti di protezione;
- (15) considerando che, tuttavia, le connessioni meccaniche dei prodotti modulari possono costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un punto di forza sotto il profilo commerciale e che dovrebbero pertanto essere ammesse alla protezione;
- (16) considerando che i diritti non sussistono per disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume; che la presente direttiva non costituisce un'armonizzazione delle nozioni nazionali di ordine pubblico o di buon costume;
- (17) considerando che, per il buon funzionamento del mercato interno, è d'importanza fondamentale unificare la durata della protezione conferita dalla registrazione di disegni e modelli;
- (18) considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione della disciplina della concorrenza ai sensi degli articoli 85 ed 86 del trattato;
- (19) considerando che la rapida adozione della presente direttiva è diventata per alcuni settori industriali una questione urgente; che attualmente non è possibile procedere ad un'armonizzazione completa delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario qualora il prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto; che una prima fase e un determinato livello di armonizzazione saranno raggiunti mediante l'applicazione orizzontale delle

disposizioni della presente direttiva ai requisiti per la protezione dei disegni o modelli; che la mancanza di un'armonizzazione completa delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso non dovrebbe ostare all'armonizzazione delle altre disposizioni nazionali in materia di disegni o modelli che incidono più direttamente il funzionamento del mercato interno; che pertanto gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre qualsiasi disposizione che incida sull'uso di un modello o disegno protetto allo scopo di permettere la riparazione di un prodotto complesso; che cinque anni dopo la data di attuazione la Commissione presenta un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno; che, in seguito alla presentazione della sua analisi, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche della presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti dei prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria;

- (20) considerando che devono essere enumerati esaurientemente sia i motivi sostanziali di rifiuto di registrazione negli Stati membri ove sia previsto un esame di merito delle domande di disegno o modello prima della loro registrazione che le cause sostanziali di nullità dei disegni o modelli registrati in tutti gli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

- a) s'intende per «disegno o modello» l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
- b) s'intende per «prodotto» qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore;
- c) s'intende per «prodotto complesso» un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti permettendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica:
 - a) ai disegni o modelli registrati presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri;
 - b) ai disegni o modelli registrati presso l'ufficio dei disegni e modelli del Benelux;
 - c) ai disegni o modelli registrati a norma di accordi internazionali aventi efficacia in un Stato membro;
 - d) alle domande di registrazione di disegni e modelli di cui alle lettere a), b) e c).
2. Ai fini della presente direttiva, la registrazione comprende altresì la pubblicazione conseguente alla presentazione di un disegno o modello presso l'Ufficio della proprietà industriale di uno Stato membro in cui tale pubblicazione ha l'effetto di far sorgere un diritto su tale disegno o modello.

Articolo 3

Requisiti per la protezione

1. Gli Stati membri proteggono i disegni e modelli con la registrazione e conferiscono ai loro titolari diritti esclusivi secondo le disposizioni della presente direttiva.
2. I disegni e modelli sono protetti se ed in quanto siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
3. Il disegno o il modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e con carattere individuale soltanto:
 - a) se si può ragionevolmente ritenere che il componente, benché incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di questo, e
 - b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé le caratteristiche di novità e di individualità.
4. Si intende per «utilizzazione normale» ai sensi del paragrafo 3, lettera a) qualsiasi uso, ad esclusione delle operazioni di manutenzione, assistenza e riparazione.

Articolo 4

Novità

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data

di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per aspetti irrilevanti.

Articolo 5

Carattere individuale

1. Un disegno o modello ha un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da un disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello.

Articolo 6

Divulgazione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti divulgato, salvo qualora tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di deposito della domanda o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

2. Non costituisce divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato di uno Stato membro sia stato divulgato:

a) dal suo creatore o avente causa oppure da terzi in virtù di informazioni o atti del suo creatore o avente causa, e

b) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato a causa di un abuso commesso nei confronti del suo creatore o avente causa.

Articolo 7

Disegno o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno e modello di interconnessione

1. Non sono proteggibili come diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla loro funzione tecnica.

2. Non sono protette come diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

3. In deroga al paragrafo 2, il disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 è protetto quando ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotto intercambiabili in un sistema modulare.

Articolo 8

Disegni e modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume

Non è protetto il diritto su un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Articolo 9

Estensione della protezione

1. La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale differente.

2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del creatore nella realizzazione del disegno o modello.

Articolo 10

Durata della protezione

In seguito alla registrazione, il disegno o modello per il quale ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è protetto per uno o più periodi di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. La durata della protezione può essere prorogata a richiesta del titolare del diritto per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito.

*Articolo 11***Nullità o rifiuto della registrazione**

1. Al disegno o modello è rifiutata la registrazione ovvero, se è stato registrato, il relativo diritto può essere dichiarato nullo:

- a) se non è un disegno o un modello ai sensi dell'articolo 1, lettera a), ovvero
- b) se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8, ovvero
- c) se il richiedente la registrazione ovvero il titolare del disegno o modello non è legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato, ovvero
- d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato divulgato dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, e che sia protetto a decorrere da una data precedente mediante disegno o modello comunitario registrato o relativa domanda o mediante disegno o modello nazionale dello Stato membro interessato, o relativa domanda.

2. Gli Stati membri possono disporre che è rifiutata la registrazione del disegno o modello o che, se registrato, questo può essere dichiarato nullo:

- a) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il diritto comunitario o la legge dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso, ovvero
- b) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore dello Stato membro interessato, ovvero
- c) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli oggetti elencati nell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di marchi, stemmi ed emblemi diversi da quelli contemplati dall'articolo 3 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato membro interessato.

3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere invocati esclusivamente dal titolare del disegno o modello legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato.

4. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettere a) e b) possono essere invocati esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto in conflitto.

5. I motivi di cui al paragrafo 2, lettera c) possono essere invocati esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato all'utilizzazione.

6. I paragrafi 4 e 5 lasciano impregiudicata la libertà degli Stati membri di disporre che i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettera c) possono inoltre essere invocati dall'autorità competente dello Stato membro interessato di propria iniziativa.

7. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullità del disegno o modello a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, il disegno o modello può essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso è conforme alle condizioni per la protezione e ne è mantenuta l'identità. La registrazione o il mantenimento in forma modificata può includere la registrazione, accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello, o l'iscrizione nel registro dei disegni o modelli di una decisione di un giudice che dichiari la parziale nullità del disegno o modello.

8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, ogni Stato membro può disporre che i motivi di rifiuto della registrazione o le cause di nullità vigenti nel suo ordinamento prima della data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applicano alle domande di registrazione di disegni o modelli presentate anteriormente a tale data, nonché alle registrazioni che ne risultano.

9. Si può dichiarare la nullità del disegno o modello anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia.

*Articolo 12***Diritti conferiti dal disegno o modello**

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

2. Qualora il diritto di uno Stato membro non consente di impedire gli atti di cui al paragrafo 1 prima che siano entrate in vigore le disposizioni attuative della presente direttiva, i diritti conferiti dal disegno o modello non possono essere invocati per impedire la continuazione dei suddetti atti da parte di persone che li hanno iniziati anteriormente a tale data.

*Articolo 13***Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello**

1. I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non si estendono:

- a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
- b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
- c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici purché siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

2. Inoltre, i diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non si estendono:

- a) all'arredo ed alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato membro interessato;
- b) all'importazione nello Stato membro interessato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui sopra;
- c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto di cui sopra.

*Articolo 14***Disposizioni transitorie**

Fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre qualsiasi disposizione riguardante l'uso di un disegno o modello protetto allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario, ove il prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o cui sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto.

*Articolo 15***Esaurimento dei diritti**

I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non si estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali è incorporato o cui è applicato il disegno o modello che rientra nell'ambito della loro protezione, quando i prodotti stessi sono stati posti in commercio nella Comunità dal titolare del disegno o modello o col suo consenso.

*Articolo 16***Relazioni con altre forme di protezione**

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.

*Articolo 17***Relazioni con il diritto d'autore**

I disegni e modelli protetti da disegno o modello registrato in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una forma qualsiasi. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

*Articolo 18***Revisione**

Cinque anni dopo la data di attuazione di cui all'articolo 19, la Commissione presenta un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, per i consumatori, per la competitività e per il funzionamento del mercato interno. Essa propone al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche alla presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti di prodotti complessi nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria.

*Articolo 19***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (*).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

(*) Tre anni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

*Per il
Parlamento europeo
Il Presidente*

*Per il Consiglio
Il Presidente*

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

- 1) Il 3 dicembre 1993 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, basata sull'articolo 100 A del trattato CE⁽¹⁾.
- 2) Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 12 ottobre 1995⁽²⁾. Successivamente, la Commissione ha presentato una proposta modificata di direttiva il 14 marzo 1996⁽³⁾. Il Comitato economico e sociale ha espresso un primo parere il 6 luglio 1994⁽⁴⁾, ed un parere supplementare il 22 febbraio 1995⁽⁵⁾.
- 3) Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 189 B del trattato in data 17 giugno 1997.

II. OBIETTIVO

- 4) Scopo della proposta della Commissione è garantire un'efficace tutela giuridica ai disegni e modelli industriali negli Stati membri della Comunità riducendo gli ostacoli giuridici che si frappongono alla libera circolazione dei beni ai quali sono applicati disegni e modelli e instaurando nel mercato interno un sistema di concorrenza senza distorsioni.

III. LA POSIZIONE COMUNE

Considerando

- 5) Il Consiglio ha inserito, soppresso o modificato una serie di considerando, in particolare in funzione delle modifiche apportate agli articoli.

Articoli della proposta

Articolo 1

- 6) Il Parlamento europeo ha proposto l'aggiunta dei termini «visibile esternamente» nella definizione di «disegno o modello» alla lettera a) (emendamento n. 2); nella sua proposta modificata, la Commissione aveva inserito tale emendamento. Dal canto suo, il Consiglio ha ritenuto che, contrariamente all'emendamento corrispondente all'articolo 3, paragrafo 3 (cfr. punto 10 in appresso), tale modifica della definizione di «disegno o modello» non era necessaria e rischiava di creare confusione, in particolare per quanto concerne la possibilità di proteggere con un disegno o un modello l'interno di un recipiente. Esso ha pertanto preferito sostituire tale emendamento con un nuovo considerando (considerando 11 della posizione comune) che rileva la necessità che le caratteristiche per cui si richiede la protezione di un disegno o modello siano visibilmente illustrate nella domanda di registrazione.
- 7) Il Consiglio si è conformato alla proposta modificata della Commissione aggiungendo alla lettera a) i termini «in particolare» al fine di chiarire che l'elenco di caratteristiche non vuole essere completo, oltre che per migliorare lo stile redazionale.

⁽¹⁾ GU n. C 345 del 23. 12. 1993, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 287 del 30. 10. 1995, pag. 157.

⁽³⁾ GU n. C 142 del 14. 5. 1996, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. C 388 del 31. 12. 1994, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. C 110 del 2. 5. 1995, pag. 12.

- 8) A fini di chiarezza, il Consiglio ha aggiunto una definizione di «prodotto complesso» [lettera c)].

Articolo 2

- 9) Il Consiglio ha accolto la proposta formulata dalla Commissione nella sua proposta modificata di aggiungere a tale articolo un paragrafo 2 al fine di chiarire che la direttiva riguarda anche i disegni o modelli esistenti in Stati membri che non possiedono un sistema di registrazione ufficiale, ma nei quali la pubblicazione della stessa sancirebbe l'introduzione della protezione dei disegni e dei modelli. Il Consiglio ha inoltre reso più chiara la formulazione di tale disposizione.

Articolo 3

- 10) Il Consiglio ha accolto, previa alcune modifiche redazionali, la proposta del Parlamento europeo (emendamento n. 3), inserita dalla Commissione nella sua proposta modificata, che prevede l'esclusione dalla protezione dei componenti di un prodotto complesso che non restano visibili durante la normale utilizzazione. Relativamente alla definizione di «normale utilizzazione», il Consiglio ha soppresso la limitazione all'uso che viene fatto dall'utilizzatore finale, considerata inutilmente restrittiva, ritenendo che l'obiettivo generale di tale definizione sia quello di includere qualsiasi uso, ad esclusione delle operazioni di manutenzione, assistenza e riparazione.

Articolo 4

- 11) Il Consiglio ha accolto la formulazione di tale articolo proposta dalla Commissione nella sua proposta modificata (cfr. anche i punti 14 e 15 in appresso).

Articolo 5

- 12) Il Consiglio ha accolto la proposta del Parlamento europeo (emendamento n. 5), ripresa dalla Commissione nella sua proposta modificata, di abbassare la soglia di protezione mediante la soppressione dei termini «in modo significativo» dalla proposta iniziale della Commissione. Il Consiglio ha anche accolto l'argomentazione della Commissione secondo cui la soppressione dei termini «in modo significativo» rende superfluo il paragrafo 2 della proposta iniziale della Commissione, il cui obiettivo originario era quello di mitigare gli effetti della soglia elevata prescritta dal testo iniziale. In tale contesto, il Consiglio ha inoltre aggiunto un nuovo considerando (considerando 13 della posizione comune), secondo cui l'apprezzamento del carattere individuale di un disegno o modello deve tener conto della natura del prodotto in questione e del settore industriale cui appartiene, nonché del margine di libertà del disegnatore nel realizzare il disegno o modello.
- 13) Il Parlamento europeo ha proposto che, invece di attribuire maggiore rilevanza agli elementi comuni piuttosto che alle differenze ai fini dell'accertamento dell'individualità (articolo 5, paragrafo 3 della proposta iniziale della Commissione), è opportuno attribuire la medesima rilevanza ad entrambi (emendamento n. 6). Nell'accogliere il principio di tale emendamento nella sua proposta modificata (articolo 5, paragrafo 2), la Commissione ha ritenuto non necessario affermarlo esplicitamente. Il Consiglio si è conformato al parere della Commissione a tale riguardo.

Articolo 6

- 14) Il Consiglio ha accolto l'impostazione della Commissione nella sua proposta modificata che consiste nel trasferire l'articolo 4, paragrafo 2 della sua proposta iniziale ad un nuovo paragrafo 1 dell'articolo 6, che risulta adesso applicabile non soltanto all'articolo 4, ma anche all'articolo 5 modificato.
- 15) Il Consiglio ha inoltre inserito nel nuovo paragrafo 1 l'emendamento proposto dal Parlamento europeo al precedente articolo 4, paragrafo 2 (emendamento n. 4), ripreso nel merito dalla Commissione nella sua proposta modificata.

- 16) Il Consiglio ha accolto il chiarimento fornito nella proposta modificata della Commissione relativo ai paragrafi 2 e 3 di tale articolo (paragrafi 1 e 2 della proposta iniziale della Commissione), che rende più chiara la distinzione tra i casi di divulgazione risultanti da un abuso commesso da terzi (nuovo paragrafo 3) ed altri casi di divulgazione non preclusiva (nuovo paragrafo 2).
- 17) Il Consiglio ha soppresso dal nuovo paragrafo 3 la disposizione secondo cui la divulgazione abusiva sarebbe stata comunque considerata preclusiva qualora avesse dato luogo ad un disegno o modello comunitario registrato o una privativa nazionale dello Stato membro interessato. Esso ha ritenuto che la persona cui spetta legalmente la protezione del disegno o modello non debba essere posta in una situazione peggiore nel caso in cui i terzi responsabili della divulgazione abusiva abbiano registrato il disegno o modello in questione rispetto al caso in cui ciò non sia avvenuto.

Articolo 7

- 18) Il Consiglio ha accolto il chiarimento fornito dalla Commissione nella sua proposta modificata riguardo alla formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1.
- 19) Il Consiglio ha accolto la proposta modificata della Commissione per l'articolo 7, paragrafo 2, che riprende, con talune modifiche redazionali, l'emendamento proposto dal Parlamento europeo (emendamento n. 7).
- 20) Il Consiglio ha semplificato la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 8

- 21) Il Consiglio ha accolto la modifica redazionale di questo articolo avanzata dalla Commissione nella sua proposta modificata.

Articolo 9

- 22) Il Consiglio ha accolto la proposta del Parlamento europeo (emendamento n. 8), ripreso dalla Commissione nella sua proposta modificata, di sopprimere il termine «significativamente» dall'articolo 9, paragrafo 1 della proposta iniziale della Commissione, coerentemente alla modifica dell'articolo 5, paragrafo 1 (cfr. punto 12).
- 23) Il Consiglio ha inoltre accolto la proposta modificata della Commissione nel senso di sostituire il termine «simile» con «non . . . differente» nell'articolo 9, paragrafo 1. Scopo di tale sostituzione è quello di evitare una situazione in cui diverse interpretazioni dei termini «simile» e «non . . . differente» possano generare una zona grigia in cui un disegno o modello potrebbe essere tutelabile in quanto tale in base alla formulazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e, al tempo stesso, costituire una contraffazione di un disegno o modello anteriore in base alla formulazione dell'articolo 9, paragrafo 1. Si è voluta evitare tale eventualità utilizzando il termine «differisce» nell'articolo 5, paragrafo 1, e «non . . . differente» nell'articolo 9, paragrafo 1.
- 24) Il Consiglio si è conformato alla proposta modificata della Commissione relativamente all'emendamento proposto dal Parlamento europeo in merito all'articolo 9, paragrafo 2 (emendamento n. 9), per le stesse ragioni enunciate riguardo alla disposizione corrispondente di cui all'articolo 5 (cfr. punto 13).

Articolo 10

- 25) Il Consiglio ha chiarito il testo di tale articolo nel senso di precisare che viene lasciata a ciascuno Stato membro la facoltà di stabilire se il titolare del diritto debba richiedere la proroga della protezione al termine di ogni periodo di cinque anni, o se egli possa richiedere sin dall'inizio la protezione per periodi multipli di cinque anni.

Articolo 11

- 26) Nella sua proposta modificata, la Commissione ha proposto di aggiungere all'elenco di motivi per cui la registrazione può essere negata o dichiarata nulla tre nuovi casi che si

presentano in taluni Stati membri [paragrafo 1, lettere e), f) e g), della proposta modificata]. Pur concordando sul fatto che gli Stati membri interessati dovrebbero essere autorizzati a rivendicare tali motivi ai sensi della direttiva, il Consiglio non ha ritenuto necessario obbligare tutti gli Stati membri a prevedere disposizioni per tali casi nelle rispettive legislazioni nazionali. Esso ha pertanto inserito i suddetti casi come motivi facoltativi in un paragrafo distinto (paragrafo 2 della posizione comune).

- 27) La Commissione ha inoltre trasferito la disposizione di cui al paragrafo 2 della sua proposta iniziale al paragrafo 1, lettera h) della sua proposta modificata. Il Consiglio ha accolto tale disposizione tra i motivi obbligatori di rifiuto della registrazione o di invalidità [paragrafo 1, lettera d) della posizione comune] e ne ha reso più chiara la formulazione.
- 28) Il Consiglio ha inoltre rielaborato gli altri casi obbligatori di rifiuto della registrazione o di invalidità [paragrafo 1, lettere da a) a c) della sua posizione comune].
- 29) Il Consiglio ha aggiunto una serie di disposizioni che specificano le persone che possono invocare i vari motivi di rifiuto della registrazione o di invalidità di un disegno o modello (paragrafi da 3 a 6 della posizione comune). Esso ritiene che qualora i motivi scaturiscano dall'esistenza di un diritto in conflitto, tale motivo possa essere invocato dal titolare del diritto in conflitto, ma non da terzi, fatte salve le prerogative dell'autorità competente dello Stato membro in cui esiste il diritto in conflitto.
- 30) Nella sua proposta modificata, la Commissione ha aggiunto una disposizione relativa alla possibilità di registrare o mantenere registrato un disegno o modello in forma modificata (paragrafo 2 della proposta modificata). Il Consiglio ha accolto tale disposizione ed al tempo stesso ha chiarito le circostanze in cui ciò può avvenire (paragrafo 7 della posizione comune).
- 31) La Commissione ha trasferito l'articolo 16 della sua proposta iniziale all'articolo 11, paragrafo 4 della sua proposta modificata. Il Consiglio concorda sul fatto che la collocazione logica di tale disposizione è l'articolo 11 (paragrafo 9 della posizione comune).

Articolo 12

- 32) Il Consiglio ha accolto tale articolo, previe alcune modifiche redazionali.

Articolo 13

- 33) Il Consiglio ha accolto tale articolo nella forma proposta dalla Commissione.

Articolo 14

- 34) Mentre la proposta iniziale della Commissione prevedeva, dopo un periodo di tre anni, la libera riproduzione di talune componenti di un prodotto complesso, il Parlamento europeo ha proposto di sopprimere tale periodo e di introdurre un sistema di indennizzo che prenda effetto a decorrere dalla data di registrazione del disegno o modello (emendamenti nn. 15 e 10). La Commissione ha ripreso e sviluppato ulteriormente gli emendamenti del Parlamento europeo nella sua proposta modificata. Il Consiglio non è stato in grado di giungere ad un consenso su una disposizione di tale natura. Nell'intento di evitare che tale questione, che riguarda un settore specifico dell'industria, possa ritardare il ravvicinamento di altre disposizioni su cui è stato raggiunto un accordo, il Consiglio ha accettato una soluzione che autorizza gli Stati membri a mantenere in vigore o introdurre disposizioni relative all'uso di un disegno o modello protetto allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario, ove il prodotto in cui il disegno o modello sia attuato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto. Cinque anni dopo la data di attuazione della direttiva, la Commissione presenta un'analisi delle conseguenze delle

disposizioni della direttiva e propone le modificazioni necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti di prodotti complessi nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria (articoli 14 e 18 e considerando 19 della posizione comune).

Articolo 15

- 35) Nella sua proposta modificata, la Commissione ha proposto di aggiungere un riferimento all'articolo 14. Poiché il Consiglio non ha accolto la proposta modificata della Commissione relativamente all'articolo 14 (cfr. punto 34), esso ha accolto l'articolo 15 senza tale riferimento, ossia nella formulazione della proposta iniziale della Commissione.

Articolo 16 della proposta iniziale della Commissione

- 36) Tale disposizione figura adesso nell'articolo 11, paragrafo 9 della posizione comune (cfr. punto 31).

Articolo 16 bis della proposta modificata della Commissione

- 37) Il Parlamento europeo ha proposto l'aggiunta di un articolo riguardante la fornitura di informazioni nei casi di presunta violazione del diritto sul disegno o modello, quale strumento di lotta contro le contraffazioni (emendamento n. 11). La Commissione ha accolto il suddetto emendamento nella sua proposta modificata come articolo 16 bis. Il Consiglio ritiene che una disposizione di siffatta natura esuli dal campo di applicazione della direttiva, che si limita al ravvicinamento delle disposizioni della legge nazionale che influiscono più direttamente sul funzionamento del mercato interno (considerando 5 della posizione comune), e pertanto non l'ha accolta.

Articolo 16 (articolo 17 della proposta modificata)

- 38) Il Consiglio ha accolto questo articolo come figura nella proposta modificata della Commissione.

Articolo 17 (articolo 18 della proposta modificata)

- 39) Nella sua proposta modificata, la Commissione semplifica il paragrafo 1 della sua proposta iniziale, non ritenendo che la direttiva sulla tutela giuridica dei disegni e dei modelli sia il contesto più appropriato per l'armonizzazione della legge sul diritto d'autore. Il Consiglio ha accolto tale paragrafo come figura nella proposta modificata.
- 40) Nella sua proposta modificata, la Commissione ha proposto la soppressione del paragrafo 2 della sua proposta iniziale, considerato superfluo, in particolare alla luce della sentenza nella causa C-92/92 (Phil Collins contro Imtrat). Il Consiglio ha accolto tale soppressione.

Articolo 18 ter proposto dal Parlamento europeo

- 41) Il Parlamento europeo ha proposto l'introduzione di un nuovo articolo 18 ter, relativo alla presunzione di novità di un disegno o modello nei contenziosi dinanzi ai tribunali nazionali (emendamento n. 12). La Commissione non ha ravvisato l'opportunità di tale disposizione nel contesto della direttiva, poiché influirebbe sulla libertà degli Stati membri di stabilire se una novità debba essere riconosciuta o meno prima della registrazione (la direttiva lascia gli Stati membri liberi di stabilire le norme procedurali relative alla registrazione — considerando 6 della posizione comune), e ha ritenuto che comporterebbe un'ingerenza arbitraria nelle norme degli Stati membri in materia di procedure giudiziarie. Il Consiglio non ha accolto tale emendamento per gli stessi motivi addotti dalla Commissione. Di conseguenza, il Consiglio non ha accolto la proposta correlata del Parlamento europeo relativa all'introduzione di un nuovo considerando 18 bis (emendamento n. 1).

Articolo 18

- 42) Il Parlamento europeo ha proposto l'introduzione di un nuovo articolo 18 quater contenente una clausola di revisione della direttiva nel suo insieme (emendamento n. 14). La Commissione ha proposto di restringere la portata di tale clausola all'articolo riguardante l'utilizzazione di un disegno o modello a fini di riparazione (articolo 14, paragrafo 5 della sua proposta modificata). Il Consiglio ha accolto una clausola di revisione per la direttiva nel suo insieme, adattandone la formulazione alla soluzione proposta in merito all'articolo 14 (articolo 18 della posizione comune — cfr. anche punto 34).

Articolo 19

- 43) Nella sua proposta modificata, la Commissione ha proposto di modificare la data di attuazione della direttiva dal 31 ottobre 1996 al 1° gennaio 1998, alla luce della fase raggiunta nella procedura di adozione della stessa. Il Consiglio, tenendo conto del fatto che la data dell'adozione definitiva della direttiva non è ancora certa, ha preferito una soluzione secondo cui il termine di attuazione è di tre anni dalla data della pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale.

IV. CONCLUSIONE

- 44) Nella sua posizione comune, il Consiglio ha accolto nella sostanza la maggioranza delle proposte di emendamento avanzate dal Parlamento europeo. La Commissione è in grado di accettare tutti i punti della posizione comune del Consiglio, ad eccezione dell'utilizzazione di un disegno o modello a scopi di riparazione (articolo 14). Il Consiglio condivide il rammarico della Commissione sul fatto di non essere stato in grado nella fase attuale di concordare delle disposizioni armonizzate su tale questione, ma ritiene che la soluzione adottata sia la migliore possibile nelle attuali circostanze. Esso ha espresso il timore che tale questione specifica possa ritardare inopportuna-mente l'adozione della direttiva nel suo insieme.
-

POSIZIONE COMUNE (CE) n. 29/97

definita dal Consiglio il 17 giugno 1997

in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e 89/530/CEE del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi

(97/C 237/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾,

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito i termini «Comunità economica europea» con i termini «Comunità europea»; che occorre pertanto sostituire la sigla «CEE» con la sigla «CE»;

considerando che le diciture «concime CEE» e «concimi CEE» appaiono in talune disposizioni della direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi⁽⁴⁾, della direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto⁽⁵⁾, della direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi⁽⁶⁾ e della direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese,

molibdeno e zinco nei concimi⁽⁷⁾; che occorre, di conseguenza, sostituire in tali disposizioni le diciture «concime CEE» e «concimi CEE» con le diciture «concime CE» e «concimi CE»;

considerando tuttavia che di norma i produttori immagazzinano considerevoli quantità di imballaggi, etichette e documenti di accompagnamento e che un simile cambiamento di dicitura potrebbe, se fosse applicato con effetto immediato, provocare un aumento dei costi per tali operatori; che occorre pertanto fissare un periodo nel quale gli imballaggi, le etichette e i documenti di accompagnamento recanti le diciture «concime CEE» e «concimi CEE» possono essere ancora impiegati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La direttiva 76/116/CEE è modificata come segue:
 - a) all'articolo 1, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
 - b) all'articolo 2, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
 - c) all'articolo 7, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
 - d) all'articolo 8, paragrafo 1, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
 - e) all'allegato II, punto 1, lettera a), la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE».
2. La direttiva 80/876/CEE è modificata come segue:
 - a) all'articolo 2, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

⁽¹⁾ GU n. C 19 del 18. 1. 1997, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 89 del 19. 3. 1997, pag. 17.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 giugno 1997 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/28/CE della Commissione (GU n. L 140 del 13. 6. 1996, pag. 30).

⁽⁵⁾ GU n. L 250 del 23. 9. 1980, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/69/CE della Commissione (GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 30).

⁽⁷⁾ GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116.

- b) all'articolo 4, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- c) all'articolo 6, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- d) all'articolo 7, paragrafo 1, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- e) all'articolo 7, paragrafo 3, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

3. La direttiva 89/284/CEE è modificata come segue:

- a) all'articolo 1, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;
- b) all'articolo 2, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;
- c) all'articolo 4, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- d) nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- e) nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

4. La direttiva 89/530/CEE è modificata come segue:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- b) all'articolo 1, paragrafo 2, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- c) all'articolo 2, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;
- d) all'articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;
- e) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;
- f) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

- g) all'articolo 6, primo comma, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;
- h) all'allegato, ai capitoli C e D, le diciture «concime CEE» e «concimi CEE» sono sostituite dalle diciture «concime CE» e «concimi CE».

Articolo 2

Gli imballaggi, le etichette e i documenti di accompagnamento recanti le diciture «concime CEE», e «concimi CEE» possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 1998.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il
Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. In data 21 novembre 1996, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta basata sull'articolo 100 A del trattato CE, che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE, 89/530/CEE del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.
2. Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere sulla proposta della Commissione l'11 marzo 1997 approvandone il testo senza emendamenti. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 29 gennaio 1997.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune, ai sensi dell'articolo 189 B del trattato, il 17 giugno 1997.

II. OBIETTIVI

La proposta della Commissione è intesa a modificare la dicitura «concime CEE» che figura nei documenti di accompagnamento, sugli imballaggi o sulle etichette di questi prodotti, in conformità con il trattato sull'Unione europea che ha sostituito i termini «Comunità economica europea» con «Comunità europea». Di conseguenza le iniziali «CEE» debbono essere sostituite con le iniziali «CE».

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione senza modifiche.
